

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia


A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

L'editoriale del Segretario

E' tempo di fare la nostra parte

Vi invito a leggere o rileggere il mio editoriale sulla mediazione pubblicato su "Nuovo Ruolo" n. 12, che potete trovare sul



nostro sito www.anflece.it. In sintesi sostenevo che fosse inconcepibile che la professione di mediatore fosse "protetta" dalle liberalizzazioni, considerato l'obbligo di adirla, le tariffe predeterminate e l'obbligo di pagare la prestazione anche se non si raggiunge la conciliazione. Sostenevo, dunque, che per assicurare alti livelli di professionalità il corrispettivo dovesse essere pagato soltanto all'esito positivo della procedura; il bravo mediatore avrebbe condotto più pratiche alla conciliazione assicurandosi un buon guadagno; quello meno bravo non sarebbe potuto stare sul mercato, non potendo fare affidamento sulla rendita (Continua a pag. 4)

SOMMARIO

E' tempo di fare la nostra parte

(A. Galante) pag.1

Dalla culla alla tomba (del diritto)

(E. Napolitano) pag.1

Social network e nuovi profili di responsabilità. La condivisione dei dati

(A. Sansonetti) pag.2

Lettera aperta al presidente Benfatto

(E. Napolitano) pag.5

L'angolo delle letture

(A. Totaro Fila) pag.5

Avvocati nella Giurisprudenza

pag.6

DALLA CULLA ALLA TOMBA (del diritto)

di Enzo Napolitano

Si è preso in prestito (parafrasandolo ed adattandolo, con l'inciso "del diritto", allo stato della giustizia italiana) lo slogan col quale i laburisti inglesi connotarono nel 1942 il loro



"piano Beveridge", massiccio programma di interventi pubblici assistenziali che negli anni a seguire sarebbe diventato universalmente noto come welfare state o, più brevemente, welfare, per dare il titolo a questo breve scritto di commento alla recentissima pubblicazione del rapporto annuale 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla Vigilanza sulla esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Tale rapporto ha assegnato all'Italia, fra tutti i paesi dell'Europa allargata (compresi, quindi, i paesi dell'est e, da ultima, la Turchia), la maglia nera dei paesi


inadempienti a dare esecuzione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al 31/12/2010 risultano, infatti, inadempite ben 2507 decisioni della CEDU che hanno sanzionato

l'Italia per violazioni dei diritti umani fondamentali, primo fra i quali quello ad un processo giusto in tempi ragionevoli. La cifra corrisponde al 27% del totale dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto "attuazione della decisione", contro il 17% della Turchia, il 10% della Russia e via giù giù per i rami (v. grafico a lato). In pratica si tratta, come si è detto, dei procedimenti "attuativi" di decisioni che hanno già pronunciato la condanna dell'Italia per violazione dei diritti fondamentali, primo fra i quali quello ad un processo giusto in tempi ragionevoli.

Il rapporto, inoltre, fa il punto

sull'esistente e sui ritmi evolutivi dei procedimenti in corso per violazione dei diritti fondamentali. Anche qui l'Italia non sta meglio: essa avanza a grandi passi (e malgrado la ormai inefficace legge Pinto) verso il vertice della classifica nera dei paesi che hanno più ricorsi per la violazione dei diritti umani passando (con 14 mila ricorsi, mentre erano 10200 nel 2010 e "solo" 7150 nel 2009) dal quinto al terzo posto della lista che vede prima la Russia e seconda la Turchia. Le sentenze che hanno (Continua a pag.4)

Figure 12. Total cases by state at 31 December 2010 (outer ring) and at 31 December 2009 (inner ring) in relation to the total number of pending cases at the same dates



When considering the global number of leading, clone and isolated cases (see Figure 12 and Table II), some bigger difference can be noted. Cases against Italy represented 27% of the total number of pending cases in 2010, while they were 31% in 2009. This development does not, however, mean that the number of Italian cases has decreased, on the contrary there have even slightly increased in 2010. The same is true for example for Ukraine, although the percentage of cases for this state appears stable as compared to 2009.

Convegno con Marisa Marraffino autrice del libro

"Come non perdere il lavoro, la faccia e l'amore al tempo di Facebook"

SOCIAL NETWORK E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITA'. LA CONDIVISIONE DEI DATI

di Alberto Sansonetti

E' stato assai interessante e molto partecipato l'incontro di formazione sul tema in epigrafe, tenutosi nel pomeriggio-sera del 13 aprile u.s. presso ArtHotel&Park in Lecce, organizzato dall'associazione forense di Lecce. Erano presenti 250 circa avvocati, in prevalenza giovani, in considerazione dell'argomento.



Ha introdotto i lavori l'avv.Lino Spedicato, responsabile per la formazione dell'associazione forense di Lecce, che ha illustrato il programma formativo dell'associazione. Ha preso poi la parola l'avv.Angelo Galante, segretario generale della medesima associazione, che ha presentato il tema, ed ha fatto cenno all'attività sindacale dell'ultimo periodo; prima di passare la parola ai relatori, l'avv.Alberto Sansonetti, presidente della medesima associazione, nella qualità di moderatore del dibattito, ha fornito alcuni spunti e tracce per il dibattito. Ha quindi parlato diffusamente sul tema l'avvocato Marisa Marraffino, fiorentina, ma esercitante nel Foro di Milano, che di recente ha pubblicato, sul tema, un libro dal titolo accattivante "Come non perdere il lavoro, la faccia e l'amore al tempo di Facebook" ed. Cantagalli. Un libro, nato quasi per caso, come lei ha riferito, sulla scorta di alcuni casi concreti capitati nello studio presso il quale collaborava. Il primo capitolo del libro è, infatti, intitolato "Quando la noia porta in Tribunale". Paola, Maurizio e Giulia, tre compagni di scuola di quindici/sedici anni, per vincere l'apatia, la noia e la solitudine creano prima un falso profilo, utilizzando a sua insaputa, il nome di un cantante vero, Pedro dei Finley, e poi un gruppo contro la bidella Maria, per acquisire fans nel primo caso e scambiarsi frecciate e battutine salaci sul conto della bidella, su facebook. La cosa sfugge loro di mano perché di lì a poco arrivano le raccomandate degli avvocati a tutela del sig.Pedro e della sig.ra Maria Ortensi, che chiedono il risarcimento danni. Dal mondo virtuale alla dura realtà della legge scritta il passo è breve. Il mezzo internet ed in particolare modo i c.d. social network, comunità virtuali di incontro ed interfaccia, tra i quali primeggia facebook, hanno una potenzialità offensiva; la loro accessibilità ad una pluralità indistinta di persone può facilmente comportare l'impatto con una serie di ipotesi delittuose, diffamazione aggravata, furto di

identità o sostituzione di persona e illecito trattamento dati personali e sensibili ed altre. Il titolare della c.d. bacheca, sulla quale gli amici lasciano i propri messaggi o "post" può essere assimilato ad un direttore di giornale o di blog ed al pari del blogger potrebbe rispondere, insieme con l'autore, degli stessi messaggi, delle offese alla reputazione altrui, commesse dagli "amici" del gruppo, facebook o altri social network. Una responsabilità derivante dall'aver ommesso di filtrare i contenuti dei post ed eventualmente cancellarli. Chi si iscrive ad un social network sottoscrive un contratto d'uso, attraverso il quale si concede al gestore del portale di utilizzare i propri dati sensibili, assumendosi contemporaneamente la responsabilità dei contenuti immessi in rete. Sulle varie implicazioni penalistiche ed investigative della comunicazione attraverso i social network ha parlato il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dr. Giuseppe Capoccia. Si va sempre più rivelando l'utilità investigativa di facebook, un



contenitore di notizie e dati interessanti per le indagini, che ha preso il sopravvento sulle intercettazioni telefoniche, divenute sempre meno praticate, in quanto chi ha qualcosa da nascondere usa "skype", per sfuggire all'intercettazione. I giovani utilizzano i "social network", come mezzo preferito per comunicare tra di loro, usando un linguaggio a volte cifrato, come

negli sms, a volte assai disinvolto e scanzonato; ciò dovrebbe far rivedere – a parere del dr.Capoccia- i parametri di giudizio dell'offensività del linguaggio usato, nell'esprimere commenti o lasciare post, su personalità politiche e altri personaggi pubblici, senza avere l'intenzione di diffamarli. Si dovrebbe perciò alzare la soglia di tolleranza. Quando la diffamazione è commessa con gli strumenti informatici, sorge il problema del luogo del commesso reato e dove incardinare la competenza territoriale processuale.

(Continua a pag. 3)

SOCIAL NETWORK E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITA'.

(segue da pag.2)

Data la difficoltà di fissare la competenza nell'ipotesi di reato commesso in rete, da soggetto itinerante, competente è il giudice italiano, anche se la sede di registrazione del sito web è all'estero; purché l'offesa sia percepita da più fruitori che si trovino in Italia, sulla base della residenza dell'imputato ex art. 9, 2° comma c.p.p. Ha poi concluso i lavori il sig. Bellomo di Sapere & Simpliciter che ha parlato delle specifiche tecniche e dei mezzi di comunicazioni. Netiquette

ecc. Sono seguiti interventi degli avvocati presenti. E. Galati, sulle insidie connesse al processo telematico < falsità in atti > a dispetto della qualifica di soggetto privato del Provider; sul c.d. diritto all'oblio, G. Napolitano e l'avv. Cozza, dichiaratamente riottosi alle novità tecnologiche. A prescindere dalle personali attitudini a recepire o meno le novità della tecnica e della scienza, è un dato obiettivo:



Internet è uno strumento di libertà (il Parlamento Europeo ha adottato la risoluzione n. 0324 in data 06 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet: “ considerando che l'accesso ad Internet può rafforzare la democrazia e contribuire allo sviluppo economico e sociale di un paese e che limitare tale accesso è incompatibile con il diritto alla libertà di espressione ”) grazie al quale è stata possibile la c.d. primavera araba. Una libertà che continuamente viene minacciata da chi lo identifica come luogo incontrollabile per la formazione e diffusione delle idee. La comunicazione via Internet è un caposaldo della democrazia, in quanto favorisce la libertà e diffusività di espressione. I paesi a regime totalitario ne impediscono, infatti, l'accesso. In Italia v'è una cultura sospettosa nei confronti di ogni novità della scienza e della tecnologia. Il legislatore nazionale pur ponendosi di fronte alle novità della tecnologia con la giusta esigenza di regolamentarle, è capace di dare solo risposte in termini di restrizioni e limitazioni, come se la legge dovesse essere uno strumento di tutela non <delle> ma <dalle> novità. E tuttavia

dall'Italia è partita l'iniziativa di candidare Internet al Nobel per la Pace. La comunità virtuale – la Rete è una straordinaria piattaforma di innovazione, di espressione e di creatività individuale e collettiva. Attraverso la Rete il cittadino può aiutare a far crescere il tasso di democraticità e di trasparenza della politica e delle Istituzioni; esercitando il controllo sull'efficienza della P.A. (quindi anche nel settore Giustizia) sollecitando iniziative e pretendendo risposte in tempo reale; anche se ciò può implicare il rischio di mettere

in crisi un assetto istituzionale amministrativo, di tipo tradizionale, ancora sclerotico e standardizzato. L'uso della rete presuppone anche la conoscenza delle regole proprie, che non differiscono molto dalle normali regole di convivenza civile. Non si può navigare su Internet, ignorando, per esempio, le problematiche inerenti la c.d. privacy < dlgs.

n.196/2003>, distinguendo tra dati generici e dati sensibili; quest'ultimi godono di una più intensa protezione e le responsabilità che discendono dalla loro violazione sono molto gravi. Una responsabilità che può derivare direttamente dagli obblighi assunti col contratto di licenza d'uso oppure può farsi derivare dalla c.d. responsabilità da “contatto sociale”. Una forma di responsabilità che prescinde da un precedente vincolo pattizio; anche se dottrina e giurisprudenza l'assimilano ad un vincolo contrattuale “latu sensu” in quanto, comunque, “presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un certo soggetto o una determinata cerchia di soggetti”; la fonte giuridica di tale responsabilità va individuata nell'art.1173 c.c. ” ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità dell'ordinamento giuridico”.

Alberto Sansonetti

L'editoriale del Segretario

E' tempo di fare la nostra parte

(segue da pag.1)

sicura del compenso in caso di mancata conciliazione nè tanto meno su quello fisso in caso di mancata presentazione del convenuto. In tal senso avevo invitato gli organismi di conciliazione sottolineando che in tal caso sarebbe certamente aumentata in numero considerevole la partecipazione alla procedura, visto che l'esito negativo non avrebbe comportato costi per le parti, con notevoli opportunità dei mediatori di condurre le procedure a buon esito; l'invito non è rimasto del tutto inascoltato!

Ebbene, ormai ci sono centinaia di organismi e migliaia di mediatori ed assistiamo ad offerte economiche al ribasso ed alle prime timide offerte nel senso sopra prospettato. Di recente un organismo ha offerto agli avvocati la prima conciliazione gratuita; non è esattamente quello che intendevo, poichè il convenuto, che si presentasse dovrebbe in ogni caso pagare, ma è un importante primo passo. C'è chi timidamente ritiene che per agevolare la partecipazione del convenuto alla procedura bisognerebbe esentarlo da spese.

A questo punto sta a noi avvocati, in attesa della pronuncia della Corte



Costituzionale, contattare più organismi prima di adirne uno, contrattare il corrispettivo ed offrire il pagamento del corrispettivo solo in caso di conciliazione, in difetto della quale pagare solo il costo di attivazione (40 euro) a carico di ogni parte e la spesa del verbale negativo (50 euro), quest'ultima solo a carico dell'attore; in questo caso, assente il rischio di pagare in caso di esito negativo, ne varrà certamente la pena partecipare e collaborare attivamente alla procedura di conciliazione ai fini di un esito positivo e non guardarla solo come condizione di procedibilità. Se un organismo accetterà tale proposta diffonderemo la notizia affinché le pratiche siano convogliate ad esso ed agli altri che l'accetteranno.

Se nessun organismo farà passi in tal senso rimane l'indicazione dell'assemblea degli avvocati ad adire l'organismo del nostro Ordine, sostanzialmente al fine di superare la condizione di procedibilità ad un costo più basso possibile.

il Segretario dell'AFL

angelo galante

DALLA CULLA ALLA TOMBA (del diritto)

(segue da pag.1)

riguardato l'Italia sono state nell'ultimo anno 45 con 34 condanne.

Ma ciò che è peggio è che le "sopravvenienze" contro l'Italia sono poco meno di 400 al mese di cui circa 300 (il 76% dei ricorsi) per lunghezza eccessiva dei procedimenti. Tale situazione sta creando vivo allarme nella Corte il cui Presidente, il britannico sir Nicolas Bratza (che lo scorso 3 maggio, mentre questo giornale veniva impaginato, è stato ricevuto al Quirinale dal nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, evidentemente auspicando di averlo alleato autorevole nel sollecitare gli interventi legislativi utili a superare quella che viene definita una vera e propria emergenza) il quale ha dichiarato "Il problema della lunghezza dei procedimenti in Italia è strutturale e purtroppo la legge Pinto non è stata la soluzione."

Non lo sono state, vogliamo aggiungere, neanche le improvide "riforme" di recente introduzione (prima fra le quali la media-conciliazione onerosa obbligatoria, a tacer d'ogni altra, per la tirannia dello spazio) che invece di incidere strutturalmente sulla funzionalità della macchina giudiziaria, rendendola più efficiente e capace di dare risposte rapide alla domanda di giustizia dei cittadini, tentano (speriamo invano) di scoraggiare e limitare tale domanda, in palese violazione dell'art. 24 della Carta Costituzionale.

Ed abbiamo un bel dire e (tentare di) spiegare che la tutela dei diritti non può seguire logiche mercatistiche e che "i diritti non sono merce", ma se governo e parlamento continuano a seguire la via fin qui praticata, che finora è stata quella di comprimere e "ridurre" l'accesso dei cittadini alla giustizia, questa via alla fine non potrà che portare (e qui veniamo al titolo parafrasato) l'Italia, da sempre autentica "culla del diritto", a diventare la "tomba del diritto", con l'inevitabile corollario che dove manchi o si affievolisca la tutela dei diritti, manca o si affievolisce in pari misura la democrazia.

Enzo Napolitano

L'angolo delle letture

a cura di anna totaro fila

.....<<George Steiner e Josè Saramago hanno scelto No come prima parola di un ideale lessico necessario. Una delle parole "più semplici e corte del vocabolario", osserva il primo. La parola "più urgente ed essenziale", la "più selvaggia del vocabolario, secondo Emily Dickinson", dice il secondo.


E' un'arte difficile e perduta, quella di dire no. "No alla brutalità della politica, no alla follia delle ingiustizie economiche che ci circondano. no all'invasione della burocrazia nella nostra vita quotidiana. No all'idea che si possano accettare come normali le guerre, la fame, la schiavitù infantile. C'è un bisogno enorme di tornare a pronunciare quella parola. E invece ne siamo incapaci". Per acquiescenza, per scetticismo, per pura pigrizia.

Non è mera negazione: il *no* può avere valore propositivo, costruttivo, creativo. E' creativo, è potenza pura anche il *no* dall'apparenza nichilista di Bartleby lo scrivano, il personaggio di Melville che a

ogni richiesta dell'avvocato di Wall Street, suo datore di lavoro, risponde gradualmente, inesorabilmente: "Preferirei di no", *I would prefer not to*.

E', il suo, un no alla richiesta di copiare pedissequamente - "una operazione molto noiosa, opprimente, soporifera" - carte e documenti, un no mosso da una volontà artistica e creativa che per paradosso si indovina sotto l'immobilità di Bartleby, sotto la sua figura "così sbiadita nella sua decenza, miserabile nella sua rispettabilità, così disperata nella sua solitudine". Ed è un no al mondo stesso dell'avvocato, al mondo senza luce e senza pietà di Wall Street. Ogni rivoluzione nasce da un no: "allo status quo, agli interessi costituiti, al conformismo, al dominio o addirittura alla dittatura .">>.....

Tratto da "*La manomissione delle parole*" di Gianrico Carofiglio.



Lettera aperta al Presidente Benfatto

Egregio Presidente Benfatto,

vige ormai da qualche mese nel nostro Tribunale la fase sperimentale delle comunicazioni di cancelleria agli avvocati in formato telematico per il tramite della PEC.

Sottopongo alla Sua attenzione, tuttavia, la circostanza che la pura e semplice (e scarna) comunicazione, nella quasi generalità dei casi, si limita ad indicare il numero di ruolo e la data di differimento, sicché, stante anche la stringatezza del foglio eventi del PolisWeb, l'avvocato che voglia conoscere il tenore del provvedimento che ha dato luogo a quel rinvio è costretto, malgrado la comunicazione telematica, a recarsi egualmente in cancelleria ed a richiedere in visione il fascicolo, salvo, beninteso, che non voglia attendere la notificazione cartacea. In definitiva ponendo così nel nulla la finalità principale (o comunque molto importante) dell'acquisire l'abitudine degli operatori giudiziari, e quindi anche degli avvocati, all'uso degli strumenti di tecnologizzazione del processo, oltre beninteso, dello sgravio, per quanto possibile, di impegno delle cancellerie per attività di front office.

Ho chiesto lumi ad alcune cancellerie e mi è stato riferito che per la messa a regime del meccanismo di comunicazioni e notificazioni telematiche si attende l'installazione degli scanner che consentiranno la digitalizzazione del provvedimento ed il suo invio come allegato con la PEC.

Ciò stante sono a chiederLe, egregio Presidente, oltre alla conferma delle notizie informalmente da me acquisite, fra quanto sia prevista la messa a regime dell'apparato notificatorio con la installazione e messa in funzionalità di detti scanner. Anche in considerazione della imminente entrata in sperimentazione omologa nel settore penale.

Scusandomi se non Le ho destinato direttamente questa mail (lo avrei fatto se avessi potuto rilevare in qualche modo in rete il Suo indirizzo e-mail), La ringrazio dell'attenzione e della risposta della quale resto in attesa, nel quadro di una costante collaborazione dell'avvocatura (associativa od istituzionale che sia) all'incremento di sempre migliori funzionalità del servizio giustizia.

Frattanto riceva distinti saluti.

Avv. Vincenzo Napolitano
 Responsabile Tecnologie ed Informazione
 AFL - Associazione Forense Lecce

Avvocati nella giurisprudenza

Trib. Taranto, sentenza del 5/10/2010

(Avvocato - iscrizione all'albo professionale - socio amministratore di società esercente attività agricola - incompatibilità)

La carica di socio amministratore di società semplice esercente attività agricola è incompatibile, ai sensi dell'art. 3 r.d.l. n.1578 del 1933, con l'esercizio della professione forense.

Cass. civ. Sez.Un. sent. 17/11/2011 n.24080

(Responsabilità disciplinare dell'avvocato)

E' responsabile dal punto di vista disciplinare l'avvocato che, in presenza di revoca del mandato, assume comportamenti ostruzionistici, non consegnando la documentazione ed in particolare le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza del giudice di pace?

- Sussiste la responsabilità dell'avvocato.

Cass. civ. sez. II, sent. 29/11/2011 n.25351

(Avvocati - rimborso forfettario delle spese generali - spettanza anche in difetto di richiesta - sussiste)

La lettera e la ratio della disposizione di cui all'articolo 15 del Dm. 585/1994 o all'articolo 12 del Dm 172/2004, inducono a ritenere che il rimborso forfettario delle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti (o come afferma l'articolo 12 del Dm 172/2004 il 12,5% sull'importo degli onorari) spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non è in dubbio che in base alle varie tariffe professionali succedutesi nel tempo il rimborso forfettario sulle opere processuali costituisce una componente delle spese giudiziali.

Cass. civ., sez. II, sent. 29/11/2011 n.25351

(Avvocato e procuratore - onorari e diritti - liquidazione - riduzione dell'importo rispetto alle richieste di parte - onere di motivazione voce per voce - necessità - fondamento)

Il giudice che riduce l'ammontare complessivo di diritti e onorari indicati nella nota prodotta dalle parti ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42. Il

giudice, infatti, non può limitarsi a una globale determinazione, in misura inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24 (8295/2007)

Cass. civ. sez. III, sent. 30/1/2012 n.1301

(Ordini professionali - richiesta della distrazione delle spese processuali - diniego della richiesta - proposizione della istanza di correzione degli errori materiali - sussiste)

In caso di omissione della pronuncia sulla richiesta della distrazione delle spese processuali, che si ricollega ad una mera disattenzione del giudice, o in caso di rigetto della stessa istanza, si configurano i presupposti che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali. E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'ordinario mezzo di impugnazione non potendosi la richiesta di distrazione quantificarsi come una domanda autonoma.

Cass. civ. sez. III, sent. 31/1/2012 n.1354

(Danno da incidente stradale - professionista - liquidazione - criteri)

Il professionista vittima di un incidente stradale dev'essere risarcito non solo sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi ma anche in relazione alle parcelle chieste al cliente e non ancora rimosse. Infatti, gli incrementi patrimoniali detraibili con ragionevole previsione del lavoro svolto, pur se non ancora introitati al tempo del sinistro o nei tempi precedenti e come indicati dall'interessato, vanno considerati.

Cass. civ. sez. III, sent. 31/1/2012 n. 1355

(Consiglio nazionale forense - cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, esercizio del potere disciplinare - fattispecie)

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 del codice di procedura civile, in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione;

Avvocati nella giurisprudenza

pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'articolo 286 del codice di procedura civile, determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorchè il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Cass. civ. sez. III, sent. 31/1/2012 n.1371

(Avvocato - distrattario di litisconsorzio necessario - non sussiste)

Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello), in cui viene impugnata - anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese - la suddetta sentenza e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.

Cass. civ. sez. Lav., sent. 31/1/2012 n.1402

(Licenziamento - giustificato motivo oggettivo - studio professionale - dipendente - stato di crisi contingente - effettività della ristrutturazione - non sussiste)

Il controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta che il giudice di merito verifichi l'assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere di provare l'effettività della dedotta ristrutturazione, la relativa incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore e l'impossibilità di "repechage" in diversa posizione lavorativa. Ne consegue che risulta illegittimo il licenziamento inflitto al dipendente dello studio professionale laddove non emerga che detto recesso sia effettivamente ineluttabile a causa di una situazione aziendale non contingente.

Cass. sez. VI, sent. 31/1/2012 n.3885

(Condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile - liquidazione delle spese - sussiste)

Quando il giudice, affermandone la responsabilità anche ai fini civili, condanna l'imputato, in favore dello Stato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art.110

D.p.r.115/2002), la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile ai sensi dell'art. 81 t.u.s.g., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza. La soluzione evita paralisi procedimentali, non sacrifica alcun interesse tutelato e appare sistematicamente coerente e rispettosa delle diverse logiche e discipline, codicistica e speciale. In definitiva, con la sentenza (pronunciata nei tempi e modi propri della specifica causa) esce dal processo (dando luogo a un autonomo procedimento incidentale, integralmente ed esaustivamente disciplinato dalla disciplina speciale) ogni problematica relativa alla quantificazione delle spese di lite in favore della parte civile (e quindi del compenso al suo difensore), mentre vi rimane quella sull'obbligo della rifusione. E tutti i soggetti interessati (parte civile e suo difensore, imputato, pubblico ministero) trovano ampia possibilità di far valere le proprie ragioni quantitative nell'ambito della medesima procedura speciale.

Cass. civ. sez. III, sent. 03/2/2012 n.1605

(Avvocato - domanda giudiziale - nota di trascrizione - obbligo di deposito dell'atto - non sussiste)

Tra gli obblighi di fornire i mezzi per ottenere il risultato voluto dai clienti di un avvocato non rientra come inderogabile quello di depositare materialmente la nota di trascrizione di una domanda giudiziale, specie se sia lo stesso cliente ad esonerare il professionista dal farlo.

Cass. sez. III, sent. 15/02/2012 n. 5879

(Imprenditore che duplica software comprati con una sola licenza - punibilità - sussiste)

Rischia il carcere l'imprenditore che compra un software con una sola licenza e poi lo copia per installarlo sulle macchine aziendali. Viola la legge sul diritto d'autore anche un solo back up.

Cass. civ. sez. II, sent. 16/2/2012 n. 2235

(Commercialisti - revisori di pubbliche amministrazione - applicazione delle tariffe - sussiste)

Il commercialista revisore dei conti presso la pubblica amministrazione ha diritto alla parcella parametrata alle tariffe professionali. Non solo. La delibera dell'ente che

Avvocati nella giurisprudenza

deroga ai compensi di categoria è illegittima.

Cass. civ. sez. III sent. 16/2/2012 n.2233

(Procedimento disciplinare - gravame - limiti)

E' inammissibile il ricorso in Cassazione presentato dal professionista che lo ha notificato solo al Consiglio nazionale e non all'ordine che ha disposto la sanzione disciplinare. Infatti il giudice speciale, dinanzi al quale è impugnato il provvedimento amministrativo dell'Ordine provinciale che decide sulla sanzione disciplinare, non è contraddittore nel giudizio di cassazione avverso la decisione dallo stesso emessa.

Cass.civ. sez. VI, sent. 20/02/2012 n. 2446

(Credito professionale - ammissione al passivo con privilegio - attività posta in essere nel biennio precedente - vincolo - non sussiste)

Credito del professionista ammesso al passivo con privilegio anche per le attività che vanno oltre il biennio precedente la dichiarazione di fallimento. Infatti va valutata ogni singola prestazione <<al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto>>. Ciò perchè ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis. n.2, c.c. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre biennio.

Cass. pen. sez.VI, sent. 20/2/2012 n. 6703

(Avvocato - patrocinio infedele - consigliare al cliente di violare la legge - punibilità - sussiste)

Commette infedele patrocinio l'avvocato che consiglia al cliente di violare la legge, come presentare la dichiarazione Iva usando fatture false, anche se il professionista ha ricevuto il consenso dell'assistito. Infatti, deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede all'art.36, che l'assistenza

dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici. Nè vale ad escludere la colpevolezza dell'avvocato <<il sostanziale consenso che il cliente ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest'ultimo>>. Infatti, <<il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all'art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale>>.

Cass. civ. sez. II, sent. 21/2/2012 n. 2474

(Liquidazione della parcella del professionista distrattario - Iva - non è compresa)

L'avvocato distrattario non ha diritto al pagamento dell'Iva dalla parte soccombente quando il suo cliente è un'impresa o un professionista, soggetti che hanno diritto alla detrazione. In altre parole, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta - a titolo di rivalsa - dal proprio cliente, abilitato a detrarla.

Cass. civ. sez.II, sent. 21/2/2012 n. 2495

(Valore della causa - presunta indeterminabilità - immobile - certificato catastale - omessa esibizione - onorario avvocato - giudizio sulla liquidazione - produzione del documento - fondamento)

Nell'ambito della controversia che oppone all'avvocato il cliente destinatario di un'ingiunzione ottenuta dal professionista per il mancato pagamento di spettanze professionali per il patrocinio offerto in un giudizio di divisione ereditaria deve escludersi che, ai fini della determinazione dell'onorario, il valore della causa sia di per sè indeterminabile per la mancata produzione del certificato catastale dell'immobile, ben potendo il documento essere esibito nel giudizio sulla liquidazione del compenso al professionista.

Coordinamento e
realizzazione grafica:
Anna Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Angelo Galante
Alberto Sansonetti
Enzo Napolitano
Anna Totaro Fila